



COMUNE DI PIETRA MARAZZI

provincia di alessandria

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



Titolo Primo
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento di Polizia Rurale stabilisce, in quanto non provvedano leggi o regolamenti generali, norme per regolare il pascolo degli animali; per impedire i furti campestre; per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per la manutenzione dei canali e delle altre opere destinate all'irrigazione e allo scolo; per il buon regime delle acque di uso pubblico comunale; per regolare la spigolatura; per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali; **per la manutenzione delle rive e dei fossi, per la tutela delle strade**; circa i modi ed i tempi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante nocive all'agricoltura, nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e nell'economia agricola:

Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica nelle zone rurali del territorio comunale ed in quelle urbane se interessate e/o ricadenti nelle presenti norme.

Sono considerate zone rurali le aree comunque destinate ad usi agricoli.

Articolo 3
ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ai Servizi di Polizia Rurale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato attraverso gli organi competenti.

Nell'esercizio di tali funzioni il Sindaco o l'Assessore delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dal Regolamento.

Sono fatte salve possibilità di controllo e di accertamento delle violazioni da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 221 del Codice di procedura Penale secondo le attribuzioni.

Titolo Secondo
PASCOLO

Articolo 4
SPOSTAMENTI DEL GREGGE

Qualsiasi spostamento di gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente comunicato 15 giorni prima della partenza, dal titolare del gregge o da persona autorizzata dal Sindaco.

In tale comunicazione dovrà essere indicato il recapito a cui verrà inviato l'eventuale diniego di autorizzazione che il Sindaco potrà adottare per motivi di ordine sanitario

Articolo 5
PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

Il pascolo del bestiame di qualunque specie su beni demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata. Per i terreni comunali il proprietario del gregge deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.

Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ed al totale risarcimento dei danni.

Articolo 6
PASCOLO SU TERRENO PRIVATO

Senza espressa autorizzazione del conduttore del terreno è vietato il pascolo di greggi e armenti di qualunque specie di animali sui fondi privati.

Per quanto non espressamente riportato in questo titolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti relativamente all'argomento trattato:

- **Regio Decreto 25/7/1904 n. 523 – art. 96/i**
- **Regio Decreto 08/12/1933 n. 1740 – art. 1/5**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15/6/1959 n- 393 – art. 131**
- **Codice Civile – Art. 843**

Titolo Terzo
DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI

Articolo 7
DIVIETO D'INGRESSO AI FONDI ALTRUI

E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati e in tutti quelli nei quali siano in atto colture.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami d'api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.

L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria per un eventuale richiesta di risarcimento danni.

Possono Accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso rilasciato dal proprietario, i quali comunque devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni e alle colture.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni, e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi.

Articolo 8
PASSAGGIO NEI FONDI ALTRUI CON IL BESTIAME

Il diritto di passaggio nei fondi altri con il bestiame, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

Articolo 9
PIANTAMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO I CONFINI

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si richiama, per la definizione della categoria delle piante ad alto fusto l'art. 892 C.C..

Le piante ad alto fusto devono essere piantate a distanza non inferiore a dieci metri dal confine di ogni proprietà non latistante a strade

Per i terreni latistanti a strade vicinali e comunali, le piante sopraddette non devono essere piantate a distanza inferiore a sei metri dalla strada stessa.

Nelle zone golenali (**striscia di terreno pianeggiante compresa fra l'argine ed il letto del fiume, che rimane all'asciutto durante i periodi di magra**) le distanze di cui al 2° e 3° comma sono ridotte a metri tre.

Tali norme sono convenzionalmente derogabili tra le parti.

Articolo 10
SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Articolo 11
CANI A GUARDIA DEGLI EDIFICI RURALI

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Articolo 12
CUSTODIA DEI CANI IN CAMPAGNA

I proprietari o conduttori che portino in campagna cani di qualsiasi razza, ed i proprietari di cani da guardia delle abitazioni o al bestiame devono adoperarsi affinché i cani non rechino danni alla fauna.

Articolo 13
MODALITA' DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI

Dal primo settembre al trentuno di ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con guscio) per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona

In deroga al comma precedente il sindaco, competente per territorio, può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini dell'allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al primo luglio.

Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole

Articolo 14
ACCENSIONE DI FUOCO IN CAMPAGNA

Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente puliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

Dal 1° Novembre al 30 Aprile sono vietati in tutti i terreni boscati e cesplugiati ed entro 100 metri da essi l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qual caso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui al primo comma

In base a quanto disposto dalla legge del 1à marzo 1975 n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al terzo comma dell'art. 9 della Legge suddetta

Per quanto non espressamente riportato in questo titolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti relativamente all'argomento trattato:

- **Codice Civile :**
 - articolo 841 – Chiusura fondo
 - articolo 842 – Caccia e pesca
 - articolo 843 -.Accesso al fondo
 - articolo 892 - Distanze per gli alberi
 - articolo 893 - Alberi presso strade,canali e sul confine di boschi
 - articolo 894 -.Alberi a distanza non legali
 - articolo 895 – Divieto di ripiantare alberi alla distanza non legale
 - articolo 896 – Recisione di rami protesi e di radici
 - articolo 924 – Sciami di api
 - articolo 925 – animali mansuefatti

- **Legge Regionale 17/10/1979 n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia)**
- **Legge Regionale 10/12/1980 n. 80 (Interpretazione autentica e mod. alla L.R.n.60/79)**
 - Articolo 44 – luoghi in cui è consentito l'esercizio della caccia
 - Articolo 45 – luoghi in cui è vietato l'esercizio della caccia
 - Articolo 50 – appostamenti
 - Articolo 78 – custodia dei cani
 - Articolo 11 – zone per addestramento, allenamento,gare per cani da caccia
- **Regio Decreto 8/12/1933 n. 1740 (Testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione)**
 - Articolo 1-comma 13
 - Articolo 15 – siepi e piantagioni – visibilità
- **Legge Regionale 2/1/1982 n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)**
 - Articolo 28 – Molluschi
 - Articolo 9 – Accensione di fuochi

Titolo Quarto
DELLE ACQUE DEI FOSSI DEI CANALI

Articolo 15
AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente titolo si dettano disposizioni relative al mantenimento del buon regime delle acque pubbliche di scolo e di irrigazione, e alla manutenzione di corsi d'acqua minori diversi da fiumi e torrenti, quali fossati, rivi e colatoi.

Articolo 16
SCOLO DELLE ACQUE

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.

Se per opera di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo, si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.(Codice Civile art. 913)

Articolo 17
MANUTENZIONE DELLA RETE DI SGRONDO

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade.

Essi sono perciò tenuti:

- 1) A mantenere le ripe dei fossi e dei canali in stato tale da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro del fosso stesso;
- 2) A mantenere i fossi ed i canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa impedire il regolare flusso delle acque;
- 3) A conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste siano state modificate;
- 4) A non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero flusso delle acque

Articolo 18

IMPALUDAMENTO DEI TERRENI

E' fatto obbligo ai conduttori dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

Articolo 19

IRRIGAZIONE DEI TERRENI ADIACENTI LE STRADE

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

Articolo 20

MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI UTILIZZATI PER L'IRRIGAZIONE

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione sono tenuti al rispetto delle norme delle norme di cui all'art.17 punti 1- 4.

Qualora l'incuria ed eventuale modificazioni delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessarie al libero afflusso delle acque.

Articolo 21

APERTURA CANALI,FOSSI.

L'apertura di canali, fossi o qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade deve esser fatta a distanza della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea)

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Articolo 22

DISTANZA DEGLI ALBERI DAI CANALI E DAI FOSSI

Gli utenti di fondi frontisti di canali e rogge non possono piantare alberi lungo il corso degli stessi ad una distanza minore di quattro metri al ciglio.

Per quanto non espressamente riportato in questo titolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti relativamente all'argomento trattato:

- **Regio Decreto 8/12/1933 n. 1740** (*Testo unico delle norme per la tutela delle strade e per circolazione*)
 - Articolo 1 – comma 3/4/10 – *E' vietato*
 - Articolo 11 – *canali artificiali*
- **Legge Regionale 2/11/1982 – n. 32** (*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*)
 - Articolo 14
- **C.d.S. . D. lgs. 30/04/1992 n. 285 – modificato dal D.lgs. 10/09/1993 n. 360**
 - Articolo 32 – *condotta delle acque*
 - Articolo 33- *canali artificiali e manufatti sui medesimi*

Titolo Quinto

DELLE STRADE DELLE RIPE E DELL'UTILIZZO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

Articolo 23

USO DELLE STRADE

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato

- a) **Danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;**
- b) **Danneggiare, spostare, rimuovere, o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;**
- c) **Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;**
- d) **Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.**
- e) **Far circolare bestiame, fatta eccezione per quelli locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali**
- f) **Gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze**
- g) **Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicolo provenienti da accessi e diramazioni;**
- h) **Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura**
- i) **Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa**
- j) **Transitare sulle strade, con qualsiasi mezzo, se le stesse sono fangose ed in caso di pioggia, tale transito potrà avvenire dopo 48 ore dalla cessazione della pioggia stessa.**
- k) **Percorrere le strade con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali**

Articolo 24

MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Le strade vicinali utilizzate per il pubblico passaggio devono essere mantenute a cura degli utenti o frontisti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire, almeno lungo il lato più a valle di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Articolo 25
MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro dei fossi, delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di qualsiasi materiale sulla strada.

Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

Articolo 26
PIANTAGIONI E SIEPI

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza dall'angolazione necessaria, o che costituiscano ostacolo alla pubblica illuminazione

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati interreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Articolo 27
TRASPORTI DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè contenuto in carri, **capaci di servire allo scopo senza dare luogo a spandimenti od a fetide esalazioni.**

Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spandimento per le strade.

E' altresì vietato versare le materie fecali siano esse liquide che solide, sul suolo pubblico, nelle gronde dei tetti o nei canali dell'abitato.

Nei giorni festivi ed il sabato pomeriggio è vietato ogni trasporto di letame e lo spurgo dei pozzi neri.

Articolo 28
SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI SUI TERRENI

Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari durante il periodo estivo è vietato nei pressi delle abitazioni dalle ore 9 alle ore 19.

Lo spargimento dei liquami inoltre deve essere immediatamente seguito dal loro interrimento quando non vi siano colture in atto.

Articolo 29

ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade di uso pubblico hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura, di aratura, di rispettare e di non danneggiare in alcun modo le strade, le ripe e i fossi delimitanti i loro fondi

Per quanto non espressamente riportato in questo titolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti relativamente all'argomento trattato:

- **Decreto Legge Luogotenenziale 1/9/1918 n. 1446 – (*concernente la facoltà degli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse*)**
Articolo 2
Articolo 3
- **C.d.S. – D.Lgs 30/4/1992 n. 285 modificato con D.Lgs. 10/09/1993 n. 260**
Articolo 15 . atti vietati
Articolo 29 – piantagioni e siepi
Articolo 31 – manutenzione delle ripe

Titolo Settimo
DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Articolo 31

OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti o suggeriti. Tale denuncia potrà essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.

Articolo 32

MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA PIRALIDE DEL MAIS

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 30 marzo, salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali

Articolo 33

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI IN PROSSIMITA' DI ABITAZIONI

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale che non venga arrecato danno alle stesse.

E' inoltre vietato in prossimità delle abitazioni effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento

Per quanto non espressamente riportato in questo titolo si fa riferimento alle leggi ed alle normative vigenti relativamente all'argomento trattato:

- **Legge 18/6/1931 n. 987 – Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi**
Articolo 1 –
Articolo 5
- **Decreto Ministeriale 20/1/1949 (Obbligatorietà della lotta contro la piramide e la nottua del granoturco e della saggina in tutte le province del territorio comunale)**
- **Decreto Ministeriale 6/12/1950 (Anticipazione al 15 aprile di ogni anno del termine per l'utilizzazione o la distruzione degli steli e dei tutoli di granoturco e saggina)**

indice

Titolo I	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1 <i>oggetto del regolamento</i>	pag. 2
	Art. 2 <i>ambito di applicazione del regolamento</i>	pag. 2
	Art. 3 <i>organi preposti all'espletamento del servizio</i>	pag. 2
Titolo II	PASCOLO	
	Art. 4 spostamenti del gregge	pag. 3
	Art. 5 pascolo su terreni demaniali	pag. 3
	Art. 6 pascolo su terreno privato	pag. 3
Titolo III	DELLA PROPRIETA' E DEI FURTI CAMPESTRI	
	Art. 7 divieto d'ingresso ai fondi altrui	pag. 4
	Art. 8 passaggio nei fondi altrui con il bestiame	pag. 4
	Art. 9 piantamento di alberi ad alto fusto presso i confini	pag. 4
	Art- 10 spigolature	pag. 5
	Art. 11 cani a guardia degli edifici rurali	pag. 5
	Art. 12 custodia dei cani in campagna	pag. 5
	Art. 13 modalità di raccolta dei molluschi	pag. 5
	Art. 14 accensione di fuoco in campagna	pag. 6
Titolo IV	DELLE ACQUE DEI FOSSI DEI CANALI	
	Art. 15 ambito di applicazione	pag. 7
	Art. 16 scolo delle acque	pag. 7
	Art. 17 manutenzione della rete di sgrondo	pag. 7
	Art. 18 impaludamento dei terreni	pag. 8
	Art. 19 irrigazione dei terreni adiacenti le strade	pag. 8
	Art. 20 manutenzione di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione	pag. 8
	Art. 21 apertura canali e fossi	pag. 8
	Art. 22 distanza degli alberi dai canali e dai fossi	pag. 8
Titolo V	DELLE STRADE, DELLE RIPE E DELL'UTILIZZO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI	
	Art. 23 uso delle strade	pag. 10
	Art. 24 manutenzione strade vicinali	pag. 10
	Art. 25 manutenzione delle ripe	pag. 11
	Art. 26 piantagioni e siepi	pag. 11
	Art. 27 trasporti di letame, terra ed altri detriti	pag. 11
	Art. 28 spargimento li liquami zootecnici sui terreni	pag. 11
	Art. 29 aratura dei terreni lungo le strade pubbliche	pag. 12
Titolo VI	DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AD ENTI PRIVATI	
	Art. 30 tagli boschivi nei terreni non vincolati	pag. 13
Titolo VII	DELLE MALATTIE DELLE PIANTE	
	Art. 31 obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante	pag. 14
	Art. 32 misure contro la propagazione della piramide del mais	pag. 14
	Art. 33 trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	pag. 14